



COMUNICATO UFFICIALE N.128 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 91/AA e N. 92/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1245 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Michela CAFAZZO, Armando MARSON, Luca PERESSON, Mauro REGOLIN, Giuseppe GENNARI, delle società A.S.D. PALMA CALCIO, U.S. AZZURRA, A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO e A.S.D. PALMARKET PAGNACCO avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELA CAFAZZO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PALMA CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere organizzato, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi Federali, un vero e proprio Torneo riservato alla categoria degli Esordienti misti, dissimulandolo alla stregua di "gare amichevoli" al precipuo scopo di eludere la vigente normativa federale in materia, che, peraltro, come stabilito dal punto 6 del C.U. nr. 3 del 15/7/2016 del S.G.S., prevede il pagamento di una tassa fissata in €.45,00 per i Tornei Esordienti a carattere regionale;

ARMANDO MARSON, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. PALMA CALCIO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere organizzato, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dei competenti Organi Federali, un vero e proprio Torneo riservato alla categoria degli Esordienti misti, dissimulandolo alla stregua di "gare amichevoli" al precipuo scopo di eludere la vigente normativa federale in materia, che, peraltro, come stabilito dal punto 6 del C.U. nr. 3 del 15/7/2016 del S.G.S., prevede il pagamento di una tassa fissata in €.45,00 per i Tornei Esordienti a carattere regionale;

LUCA PERESSON, all'epoca dei fatti Presidente della U.S. AZZURRA, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la Società U.S. AZZURRA fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

MAURO REGOLIN, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la Società A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

GIUSEPPE GENNARI, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. PALMARKET PAGNACCO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 28, Reg. S.G.S. e dal C.U. nr. 1 del S.G.S., per la stagione sportiva 2017/2018, per avere consentito e comunque non impedito che la

Società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO fornisse la sua adesione al Torneo organizzato dalla A.S.D. Palma Calcio;

A.S.D. PALMA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

U.S. AZZURRA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. PALMARKET PAGNACCO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Michela CAFAZZO, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALMA CALCIO, Armando MARSON, Luca PERESSON, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società U.S. AZZURRA, Mauro REGOLIN, in proprio e in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO, Luigi DEL FABBRO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO e Giuseppe GENNARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Michela CAFAZZO, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Armando MARSON, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca PERESSON, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Mauro REGOLIN, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GENNARI, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALMA CALCIO, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società U.S. AZZURRA, di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. TERENCEIANA STARANZANO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALMARKET PAGNACCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 15 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo CICATIELLO, Ciro ESPOSITO e della società A.C.D. ARENACCIA avente ad oggetto la seguente condotta:

ANGELO CICATIELLO, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. ARENACCIA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Simone Giuliano e di sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso nella gara *A.C.D. ARENACCIA – S.Q.B REAL CESAREA del 5/12/16*, valevole per il Campionato provinciale esordienti – Napoli – Campania;

CIRO ESPOSITO, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.C.D. ARENACCIA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.C.D. ARENACCIA in occasione della gara *A.C.D. ARENACCIA – S.Q.B REAL CESAREA del 5/12/16* valevole per il Campionato provinciale esordienti – Napoli – Campania, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Simone Giuliano, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.C.D. ARENACCIA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ciro GALIERO, in qualità di Vice Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. ARENACCIA, Angelo CICATIELLO e Ciro ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Angelo CICATIELLO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Ciro ESPOSITO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione per la società A.C.D. ARENACCIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 OTTOBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini